



CITTA' DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

Viale del Colle n. 10 - 33038 San Daniele del Friuli p.i. 00453800302

www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it

Sportello Unico Associato Attività Produttive del Sandanielese

Tel.0432/946540 - Fax 0432/946534 e-mail: sportello.unico@comune.sandanieledelfriuli.ud.it

Prot.n.

li, 03 maggio 2007

Oggetto : Manifestazioni temporanee - modulistica

**Alle Associazioni
del Comune di
San Daniele del Friuli**

Ormai nella bella stagione, e quindi nel periodo nel quale vengono organizzate varie manifestazioni temporanee all'aperto, si ritiene utile ricordare i principali adempimenti ai quali sono tenuti gli organizzatori. Poiché tali manifestazioni rivestono l'aspetto sia della sicurezza che della vendita di prodotti e/o somministrazione di alimenti e bevande, la presente circolare è stata redatta tenendo in considerazione la guida tecnica n.3 del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine e le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n.4 "Medio Friuli".

AREA SULLA QUALE SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE:

Potrebbe trattarsi di:

- area privata e come tale messa a disposizione degli organizzatori dal proprietario con un atto di assenso del quale il Comune prende atto;
- area pubblica la cui disponibilità va richiesta all'Amministrazione comunale assieme ad una relazione sulla manifestazione che s'intende organizzare.

In entrambi i casi l'area, e quindi anche le attrezzature installate, devono possedere i requisiti di sicurezza, di solidità e di igiene tali da non esporre a rischi e pericoli sia i lavoratori addetti, sia chi partecipa, a qualsiasi titolo, alla manifestazione.

Pertanto per tutte le manifestazioni va richiesta al Sindaco l'autorizzazione per pubblico trattenimento (art.68 TULPS) il cui rilascio sarà preceduto da una eventuale verifica di agibilità delle strutture e degli impianti, producendo tutta la documentazione indicata e necessaria al Comune affinché possa valutare la rispondenza delle stesse alla vigente normativa in materia di sicurezza avvalendosi anche delle autocertificazioni di chi organizza la manifestazione accompagnate dalle attestazioni di idoneità dei tecnici abilitati. La domanda deve pervenire al Comune almeno 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione in modo che la domanda e la relativa documentazione, in caso di controllo della Commissione Comunale di vigilanza, possano essere trasmessi alla Segreteria della Commissione nei tempi stabiliti.

In ogni caso è fatto obbligo di produrre:

- l'idoneità statica delle strutture allestite, a firma di tecnici abilitati;
- la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati;
- la dichiarazione sull'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

E' necessario precisare che, di volta in volta, sarà necessario verificare se per quella specifica manifestazione si ravvisi l'assoggettabilità ai controlli della Commissione Comunale di Vigilanza. La Prefettura di Udine, con circolare prot. n. 5551/31306 del 17.06.1998, ha chiarito che per stabilire la

necessità del sopralluogo di tale Commissione ai fini del rilascio dell'agibilità ai luoghi e spazi all'aperto sui quali si tengono manifestazioni varie, si rende necessario verificare se la dizione "spettacoli all'aperto" si riferisca ad un luogo pubblico inteso come luogo sul qual è possibile l'accesso ad ogni persona (strade, piazze), oppure si riferisca ad un luogo aperto al pubblico (spazio delimitato e circoscritto) in cui l'accesso è subordinato o meno a determinate condizioni (teatri, campi sportivi, esposizioni, etc). In definitiva, non è richiesto alcun intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo quando le manifestazioni si svolgono in luoghi o spazi all'aperto (quali piazze o aree urbane) nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso ad ogni persona, privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nei casi in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti (purché di altezza non superiore a m. 0.8) e/o l'uso di attrezzature elettriche (comprese quelle di amplificazione sonora), purché installate in aree non accessibili al pubblico (in tal caso saranno sufficienti le certificazioni del responsabile della manifestazione e di un tecnico abilitato).

Mentre, risultano soggette al controllo quelle manifestazioni che si svolgono in luoghi delimitati e circoscritti nei quali l'accesso è subordinato a determinate condizioni (ingresso a pagamento, ecc.), attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Si rileva altresì che le manifestazioni temporanee non sono più soggette (in quanto tali) al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco, e pertanto non è più necessario né richiedere il rilascio del CPI per tali manifestazioni, né inviare al Comando VF le documentazioni tecniche relative agli aspetti di sicurezza antincendio delle manifestazioni medesime.

Rimane tuttavia inteso che, nei casi in cui nell'ambito di una manifestazione temporanea dovessero sussistere anche attività soggette a controlli di prevenzione incendi per effetto del DM 16.2.1982 (es. impianti termici con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h – serbatoi gpl con capacità superiore a .03 m3 – depositi di bombole di gpl con capacità complessiva superiore a 75 Kg – gruppi elettrogeni con potenza superiore a 25 Kw – etc.), per quelle specifiche attività subentra anche una competenza dei controlli da parte dei Vigili del Fuoco, che saranno effettuati secondo le nuove procedure previste dalle recenti normative.

Corre l'obbligo, pertanto, di sottolineare che anche per manifestazione e/o attività eventualmente esentate da controlli preventivi di Enti quali la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o i Vigili del Fuoco, sussiste comunque un obbligo normativo di attuazione e di rispetto di misure di sicurezza antincendio, ed in tali casi l'attuazione e l'osservanza delle misure di sicurezza necessarie è demandata alla piena, esclusiva e diretta responsabilità del "titolare dell'attività", e potrà avvenire applicando le disposizioni normative esistenti.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:

Per questa attività, esercitata temporaneamente all'interno di una sagra, non è più necessario il rilascio di un'autorizzazione. Infatti, ai sensi dell'art.68, comma 3, lettera e), della L.R. 29/2005 l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolte in forma temporanea sono soggette a dichiarazione di inizio attività (si allega facsimile di dichiarazione).

Inoltre, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, l'interessato dovrà darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n.4 "Medio Friuli", e per conoscenza al Comune, utilizzando il modello allegato.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti.

**Il Funzionario Incaricato
Claudio Vidoni**